

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIARESE

Seduta del 29/11/2005

Verbale n. 25

OGGETTO: D.LGS. n. 196 del 30.06..2005 - Approvazione del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese".

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

Viste le restanti disposizioni del Codice;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Consorzio, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consorzio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

Visto lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21.09.2005;

Verificata la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

Considerata la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio del Consorzio;

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio consortile e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che la votazione, effettuata in forma palese, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

rappresentanti presenti	n. 16	pari a quote n. 49
rappresentanti votanti	n. 16	pari a quote n. 49

rappresentanti astenuti	n. /	pari a quote n. /
voti favorevoli	n. 16	pari a quote n. 49
voti contrari	n. /	pari a quote n. /

D E L I B E R A

- 1) Approvare l'allegato Regolamento consortile per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, composto da n. 3 articoli e n. 18 schede allegate, documento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che risulta conforme allo schema-tipo presentato dall'ANCI in data 02.08.2005.
- 2) Dare atto che, con riferimento all'approvato Regolamento, non risulta necessario ottenere il parere del Garante per la protezione dei dati personali prescritto dall'art. 20, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2003, n. 196 poiché detta Autorità si è già favorevolmente espressa sullo schema-tipo come da provvedimento reso in data 21.09.2005, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del suddetto D.P.R. n. 196/2003.
- 3) Dare atto che il Regolamento in questione sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è diventata esecutiva.
- 4) Disporre che specifico avviso di approvazione del presente regolamento verrà trasmesso ai Comuni consorziati per l'attivazione di forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE**VERBALE DI DELIBERAZIONE****Assemblea Consortile**

Seduta del 29/11/2005

Verbale n. 25

OGGETTO: D.LGS. 30.06..2005 - Approvazione del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese".

L'anno duemilacinque, addì ventinove del mese di novembre alle ore 18,15, nella sede amministrativa del C.S.S.A.C., Vicolo Albussano, 4 - Chieri.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

L'Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti i Signori:

- Emanuelita NOSENGO	Sindaco pro-tempore del Comune di ANDEZENO (quote 1)
- Rosella VITTONI	Delegato del Sindaco p.t. del Comune di ARIGNANO (quote 1)
- Carlo CORINTO	Vice Sindaco p. t. del Comune di BALDISSERO T.SE (quote 3)
- Elvio GORINO	Delegato del sindaco p.t. del Comune di BERZANO S.P. (quote 1)
- Silvio MANELLO	Sindaco pro-tempore del Comune di BUTTIGLIERA d'ASTI (quote 1)
- Emma MARIOTTO	Sindaco pro-tempore del Comune di CAMBIANO (quote 4)
- Felice ANDR IANO	Sindaco pro-tempore. del Comune di CASTELNUOVO D.B. (quote 3)
- Manuela OLIA	Delegato del sindaco p.t. del Comune di CHIERI (quote 18)
- Gian Luigi COCHIS	Sindaco pro-tempore del Comune di MARENTINO (quote 1)
- Marisa LASAGNA	Delegato del sindaco p.t. del Comune di MORIONDO T.SE (quote 1)
- Valentina VIGNOLA	Delegato del Sindaco p.-t. del Comune di PAVAROLO (quote 1)
- Agostino MIRANTI	Sindaco pro-tempore del Comune di PECETTO T.SE (quote 3)
- Giuseppe CIRIO	Sindaco pro-tempore del Comune di PINO D'ASTI (quote 1)
- Delfina NOVARA	Delegato del sindaco del p.-t. del Comune di POIRINO (quote 6)
- Antonio TALLONE	Delegato del sindaco p.t. del Comune di PRALORMO (quote 1)
- Livio STRASLY	Delegato del sindaco p.-t. del Comune di RIVA PRESSO CHIERI (quote 3)

Risultano assenti:

- Renato DELMASTRO	Sindaco pro-tempore del Comune di ALBUGNANO (quote 1)
- Luca AMBROSACCHIO	Sindaco pro-tempore del Comune di CERRETO (quote 1)
- Silvia COLOMBATTO	Sindaco pro-tempore del Comune di ISOLABELLA (quote 1)
- Gianpaolo FASSINO	Sindaco pro-tempore. del Comune di MONCUCCO (quote 1)
- Antonio RAGO	Sindaco pro-tempore del Comune di MOMBELLO (quote 1)
- Giancarlo VIDOTTO	Sindaco pro-tempore del Comune di MONTALDO T.SE (quote 1)
- Flavio BERTELLO	Sindaco pro-tempore del Comune di PASSERANO MARMORITO (quote 1)
- Antonio PECORARI	Sindaco pro-tempore del Comune di PINO TORINESE (quote 5)
- Giovanni GHIO	Sindaco pro-tempore. del Comune di SANTENA (quote 6)

Assume la Presidenza il Sig. Agostino MIRANTI. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. Daniele PALERMITI.

E' altresì presente il Direttore del Consorzio Dr.ssa Raffaella GUERCINI.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.